

R.A.L. n.2552/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo LISI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.9.2017, osserva quanto segue nella causa per controversia in materia di lavoro con R.G. n.2552/2017, promossa con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c. depositato in data 28.7.2017

da

[REDACTED], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Maria Dolores Broccoli e Marco Rossini

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA**, in persona dei legali rappr.te p.t.

convenuti contumaci

Con ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c., **[REDACTED]** ha dedotto che: 1) è stata assunta a tempo indeterminato dall'1.9.2015 nel ruolo di educatrice della carriera del personale educativo e presta servizio presso il Convitto Nazionale "Regina Margherita" di Anagni; 2) la madre, invalida al 100% e senza coniuge, risiede presso il Comune di Sessa Aurunca; 3) al fine del ricongiungimento a quest'ultima, entro il termine previsto, presentava



domanda di trasferimento interprovinciale indicando quale preferenza il Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca; 4) l'Ambito Territoriale di Caserta con decreto del 16.06.2016, prot. N. 7430, comunicava la disponibilità, ad inizio operazioni, di n.2 posti in organico di diritto del personale educativo presso il Convitto Nazionale A. Nifo di Sessa Aurunca; 5) successivamente, in data 27.06.17, il predetto ambito pubblicava la graduatoria definitiva degli educatori aspiranti al trasferimento nella Provincia di Caserta; 6) in tale graduatoria la ricorrente si collocava in terza posizione, immediatamente dopo le educatrici [REDACTED] e [REDACTED]; 7) in data 30.06.2017, l'Ambito Territoriale di Caserta, con decreto n.8490, decretava il trasferimento delle Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] presso il Convitto Nazionale A. Nifo di Sessa Aurunca; 8) in pari data l'Ambito Territoriale di Avellino decretava i trasferimenti interprovinciali degli educatori [REDACTED] e [REDACTED] presso il Convitto Nazionale "Colletta" di Avellino; 9) a seguito di tali trasferimenti, pertanto, si rendevano disponibili in uscita n.2 posti nella Provincia di Caserta e, nello specifico, nel Convitto Nazionale "Bruno" di Maddaloni e nel Convitto I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese; 10) in modo del tutto illegittimo l'Ambito Territoriale di Caserta non teneva conto di tali posti divenuti vacanti per effetto dei movimenti in uscita che, al contrario, dovevano invece essere presi in considerazione ai fini di una corretta gestione delle assegnazioni dei posti disponibili, in relazione alle preferenze espresse nelle singole domande degli aspiranti al trasferimento; 11) pertanto, proponeva reclamo evidenziando l'illegittimità della predetta omissione e chiedendo, per l'effetto, la revisione delle assegnazioni dei posti disponibili; 12) in virtù delle domande presentate, infatti, emerge che la Sig.ra [REDACTED] che occupava una posizione immediatamente precedente a quella della Sig.ra [REDACTED], ha espresso quale prima preferenza per il trasferimento interprovinciale il Convitto Nazionale "Bruno" di Maddaloni e, subordinatamente, il Convitto I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese, esprimendo soltanto come terza richiesta il Convitto "A. Nifo" di Sessa Aurunca; 13) la sussistenza dell'interesse della Sig.ra [REDACTED] ad ottenere il trasferimento secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, è attestato dalla circostanza che la stessa inoltrava in



data 11.07.2017 istanza di conciliazione, protocollata al n. 54972, volta proprio alla revisione dei trasferimenti predetti; 14) la corretta gestione della mobilità in discorso, che tenga conto, come normativamente prescritto, anche dei posti che si rendano vacanti a seguito dei trasferimenti in uscita, avrebbe consentito, da un lato, alla Sig.ra [REDACTED] di ottenere l'assegnazione presso il Convitto "Bruno" di Maddaloni e, al tempo stesso, alla odierna ricorrente di ottenere il trasferimento interprovinciale presso il Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca; 15) tuttavia, l'Amministrazione convenuta non ha in nessun modo tenuto conto dei reclami inoltrati dalla ricorrente e dalla collega [REDACTED]; 16) vi era stata violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 comma 3 C.C.N.I. mobilità e delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale educativo, nonché violazione dell'art.3 della L. n.241/1990; 17) sussisteva sia il presupposto del *fumus boni iuris*, per quanto sopra riportato, sia il *periculum in mora*, giacché i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con un'utile pronuncia, che consenta alla ricorrente di ottenere efficace tutela essendo le operazioni di mobilità per l'a.s. 2017-2018 appena iniziate.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ha chiesto *"previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento - ancorché non conosciuto - adottato dall'Amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente"*, in via cautelare, di *"condannare l'Amministrazione convenuta ad adottare, nelle more del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari e utili diretti alla rivalutazione dei trasferimenti del personale educativo della provincia di Caserta, in considerazione di tutti i posti disponibili in organico, ivi compresi i posti resisi vacanti in uscita presso il Convitto nazionale "Bruno" di Maddaloni e presso il Convitto I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese, tenendo conto dell'ordine di preferenze espresso dalle educatrici nelle rispettive domande; - e per l'effetto condannare, in via cautelare ed urgente, l'Ambito territoriale della provincia di Caserta ad emanare tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento della Sig.ra Perrotta presso il Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca, in sostituzione della signora [REDACTED], da assegnare presso il Convitto Nazionale "Bruno" di Maddaloni, secondo il rigoroso ordine di preferenza indicato nelle domande di mobilità e come richiesto, da quest'ultima, con istanza di conciliazione. - emanare*



ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e che tenga conto, in via temporanea, del diritto della ricorrente alla rivalutazione dei trasferimenti del personale educativo della provincia di Caserta, in considerazione di tutti i posti disponibili in organico, ivi compresi i posti resisi vacanti in uscita presso il Convitto nazionale "Bruno" di Maddaloni e presso il Convitto I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese".

I convenuti sono rimasti contumaci.

All'udienza del 14.9.2017, la causa è stata assunta in riserva per la decisione in sede cautelare, sulle conclusioni della sola parte costituita.

Il ricorso merita accoglimento.

Osserva il Giudicante che la ricorrente ha diritto all'invocato trasferimento presso il Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca, resosi libero in virtù della rettifica del trasferimento di ██████████, assegnata al Convitto Nazionale "Bruno" di Maddaloni, dopo una precedente assegnazione all'Istituto invocato dall'attrice (*provvedimento di rettifica n.10108 del 27.7.2017, in atti*).

La mancata rettifica dei trasferimenti del personale educativo da parte dell'Ambito convenuto viola, invero, i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 12.04.2017 (*doc. 15 attoreo*), in particolare l'art.8, comma 3, il quale, in relazione alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, espressamente prevede che *"sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia"* (*ipotesi, quest'ultima che non è emerso sussistere nel caso in esame*).

Sulla base delle previsione contrattuale, dunque, l'Ambito territoriale provinciale, incaricato della gestione dei trasferimenti del personale educativo, deve sì assegnare i trasferimenti sulla base dei posti che risultino in organico di diritto prima delle operazioni di mobilità, ma deve poi tener conto anche dei posti che si rendano vacanti in uscita, a seguito dei trasferimenti ottenuti da istitutori della Provincia di titolarità per il corrente anno verso nuova Provincia o nuovo Istituto.

Ebbene, nel caso in esame, come già osservato, dei due posti disponibili presso il Convitto "A. Nifo" di Sessa Aurunca originariamente indicati con



nota 7430 del 16.06.2017 (in atti), uno si è reso libero in virtù della rettifica del trasferimento di [REDACTED], che è stata assegnata al Convitto Nazionale "Bruno" di Maddaloni, dopo una precedente assegnazione al Convitto "A. Nifo" di Sessa Aurunca. Con la conseguenza che il predetto Convitto deve essere assegnato all'attrice, collocata in terza posizione nella relativa graduatoria.

Sussiste dunque il requisito del *fumus boni iuris* per accogliere la domanda cautelare.

Sotto il profilo del "*periculum*", deve rilevarsi che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con un'utile pronuncia, che consenta alla ricorrente di ottenere efficace tutela in ordine alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017-2018.

A ciò si aggiunga che, come documentalmente provato, la ricorrente assiste la madre, invalida al 100%, e priva del coniuge deceduto. Il trasferimento presso il Convitto in Sessa Aurunca consentirebbe dunque all'attrice di prendersi cura del genitore.

Il ricorso cautelare deve essere dunque accolto, nei limiti indicati in dispositivo, mentre le spese di lite saranno liquidate congiuntamente al merito.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone così provvede sul ricorso proposto da [REDACTED] contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA:

- 1) ordina ai convenuti di disporre il trasferimento di [REDACTED] presso il Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca;
- 3) rinvia il regolamento delle spese della fase cautelare al momento della definizione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Frosinone, 15.9.2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi

